



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

CONVENZIONE

TRA

L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (C.F. 97113690586), in seguito denominata “Agenzia”, nella persona del Presidente *pro-tempore*, Giuseppe Zuccatelli domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia medesima ed avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto ai sensi dell’art. 7, comma 11 dello Statuto dell’Agenzia;

E

Il Consorzio Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie), (C.F.07728521001), costituito dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), dalle Federazioni Nazionali degli Ordini dei Veterinari (FNOVI), Biologi (ONB), Infermieri (IPASVI), Ostetriche (FNCO), Psicologi (CNOP), Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (FNCTSRM), Chimici (CNC), Farmacisti (FOFI), nonché dalle Associazioni professionali dell’Area della Prevenzione, dell’Area della Riabilitazione e dell’Area Tecnica, in seguito denominato Consorzio, rappresentato dal Presidente medesimo, dott. Sergio Bovenga;

CONSIDERATO che il Co.Ge.A.P.S., secondo le previsioni dell’Accordo Stato-Regioni del 1° Agosto 2007, recepito dalla Legge n. 244 del 24 Dicembre 2007, è il Consorzio che, costituitosi a norma di legge quale soggetto non-profit e facente capo alle Federazioni Nazionali degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali accreditate, gestisce l’anagrafe nazionale dei crediti ECM per i professionisti della sanità,;

CONSIDERATO che il Co.Ge.A.P.S., secondo le previsioni del sopra citato Accordo, è la struttura che, in qualità di soggetto strumentale delle Istituzioni professionali che lo esprimono, assolve, non solo la funzione “notarile” propria degli Ordini e Collegi, ma anche quella di riferimento per tutti i soggetti pubblici – quali Regioni, Aziende Sanitarie, Ministero della Salute, Enti di ricerca, ASSR, ISS, Università, ISPESL, CCM – aventi specifici obblighi o funzioni e compiti in materia;

CONSIDERATO che l’Accordo Stato – Regioni del 5 novembre 2009, recante “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, i liberi professionisti” stabilisce che “*il provider deve...trasmettere per via informatica i crediti agli organismi/ente accreditante e, in contemporanea, al Co.Ge.A.P.S. quale*

organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali dei crediti ECM attribuiti ai professionisti, che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte”;

CONSIDERATO che il successivo Accordo Stato – Regioni del 19 aprile 2012, recante “Il sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento del Provider - Albo Nazionale dei Provider - Crediti formativi triennio 2011/2013 - Ordini, Collegi e Associazioni professionali, Federazioni - Sistemi di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità - Liberi professionisti” ribadisce il ruolo centrale del Co.Ge.A.P.S. nell’ambito del sistema ECM, in quanto lo stesso ha il compito di fornire alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua adeguato supporto;

CONSIDERATO, inoltre, che, in virtù del sopra citato Accordo Stato – Regioni, il Co.Ge.A.P.S., *“nell’ambito delle funzioni di gestore dell’anagrafica nazionale dei crediti ECM, ha la funzione istituzionale di studio del modello integrato di anagrafe dei crediti, al fine di effettuare analisi statistiche per area geografica e per diverse tipologie professionali e per sviluppare criteri di pianificazione, verifica e implementazione del sistema ECM”;*

CONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua nella seduta del 23 Luglio 2014, constatata la circostanza che, in data 31 Maggio 2014, è giunta a conclusione naturale la precedente convenzione avente ad oggetto *“la prosecuzione e l’implementazione del sistema sperimentale di acquisizione, archiviazione, controllo, gestione ed elaborazione a fini di certificazione dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari in ambito ECM per flussi di partecipazione, ivi compresi i professionisti esercenti professioni sanitarie regolamentate ma non “ordinate”, definiti in specifici ambiti temporali, e la predisposizione sperimentale della gestione e dello sviluppo dei dossier formativi individuali e di gruppo”* ha espresso parere favorevole alla stipula di una nuova convenzione fra il Co.Ge.A.P.S. e l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali;

RITENUTA l’opportunità di procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione per assicurare la regolare prosecuzione delle attività volte al mantenimento in esercizio e all’evoluzione del sistema sperimentale di acquisizione, archiviazione, controllo, gestione ed elaborazione ai fini di certificazione dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari in ambito ECM per flussi di partecipazione, definiti in specifici ambiti temporali;

ATTESO che risulta possibile ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni, poichè il Co.Ge.A.P.S. è l’unico organismo che individua il numero maggiormente rappresentativo delle figure professionali che operano nell’ambito sanitario e, conseguentemente, è l’unico soggetto economico in grado di attuare il progetto oggetto del presente contratto;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente convenzione ha per oggetto *“il mantenimento in esercizio e la prosecuzione del sistema sperimentale di acquisizione, archiviazione, controllo, gestione ed elaborazione a fini di certificazione dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari in ambito ECM per flussi di partecipazione, ivi compresi i professionisti esercenti professioni sanitarie regolamentate ma non “ordinate”, e la predisposizione sperimentale della gestione e dello sviluppo dei dossier formativi”*.
2. Le attività oggetto della convenzione hanno come obiettivo il miglioramento qualitativo ed il potenziamento della infrastruttura predisposta e utilizzata nel corso delle precedenti convenzioni stipulate con il Ministero della Salute, quale soggetto istituzionale precedentemente competente in materia.

Art. 2

(Attività)

1. Con le modalità di cui ai successivi articoli e con il supporto della Segreteria Tecnica, operante presso il Co.Ge.A.P.S., il Consorzio intende rendere disponibili alle Federazioni Nazionali ed ai singoli Ordini, Collegi ed Associazioni una piattaforma per la gestione della banca dati dei crediti acquisiti da ciascun professionista della sanità ai fini della loro certificazione, mediante specifici attestati da cui emerga il numero dei crediti ECM acquisiti, a partire dal 1° Gennaio 2008, dagli operatori che ne facciano richiesta. Il Consorzio si impegna comunque a fornire ai consorziati ed alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua la banca dati dei crediti formativi acquisiti da ciascun professionista nel triennio in corso (2014-2016).
2. La Segreteria Tecnica, in stretta collaborazione con il Responsabile del supporto amministrativo-gestionale e Segretario della Commissione Nazionale della Formazione Continua, è coordinata da un funzionario designato dal Co.Ge.A.P.S. che dovrà, a sua volta, coordinarsi con un referente a ciò designato dal predetto Responsabile del supporto amministrativo-gestionale. Le attività previste e dettagliatamente descritte nel PIANO OPERATIVO, allegato 1 alla presente convenzione e parte integrante della stessa, sono quelle riconducibili alle seguenti categorie:
 - a) Acquisizione dei Report da parte dei Provider, relativamente ai sistemi accreditanti per:
 - a. Sistema Accreditemento Nazionale e Sistemi accreditamento Regioni convenzionate con Age.Na.S.
 - b. Regioni con sistemi di accreditamento Provider e trasmissione report da parte dei Provider
 - c. Regioni con sistema di accreditamento in via di adeguamento e trasmissione report parzialmente conformi alla traccia unica definita dalla CNFC;
 - b) Migliorare le interazioni con le Regioni, procedendo alla creazione dell'anagrafe storica degli eventi. L'attività prevede un'iniziale raccolta dati per poi evolvere in un sperimentale progetto di interazione automatica con le regioni disponibili a testare forme di

- comunicazione sincrona dei dati relativi agli eventi;
- c) Raccolta crediti maturati all'estero e comunicati dai Professionisti dipendenti/convenzionati a Uffici formazione delegati dalle Regioni;
 - d) Progetto sperimentale di acquisizione dati relativi all'attività professionale realmente svolta del professionista;
 - e) Supporto informatico agli sviluppi del Dossier Individuale;
 - f) Gestione dell'infrastruttura informatica a supporto della registrazione anagrafica e professionale per Professionisti di professioni regolamentate, ma non "ordinate" e non iscritti ad alcuna Associazione facente parte del Co.Ge.A.P.S.: attività di back office per la Segreteria della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, a favore delle Professioni regolamentate ma non "ordinate";
 - g) Attività di supporto a Ordini, Collegi e Associazione in termini di supporto informativo e strumenti utili alla certificazione dei professionisti;
 - h) Automatismi a favore dei professionisti per il monitoraggio della propria posizione formativa ECM;
 - i) Implementazione strumento automatico di informazione statistica per i membri della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Art. 3

(Obblighi del Co.Ge.A.P.S.)

Il Consorzio Co.Ge.A.P.S., in seguito denominato "Gestore della sperimentazione" si impegna ad eseguire la sperimentazione operando in costante collegamento con l'Agenzia, uniformandosi alle direttive che l'Agenzia medesima, su indicazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, riterrà di impartire limitatamente ai contenuti della presente convenzione rispettando i costi dettagliatamente descritti nel PIANO OPERATIVO, allegato 1 al presente accordo convenzionale del quale è parte integrante.

Art. 4

(Responsabili)

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.
2. Il Gestore della sperimentazione nomina:
 - quale Responsabile scientifico-organizzativo, il Dott. Sergio Bovenga;
 - quale Responsabile amministrativo, il Dott. Gennaro Rocco.
3. Il Responsabile scientifico-organizzativo dirige e coordina l'attuazione delle attività di cui al precedente art.2, sceglie autonomamente, e risponde, quindi, del loro operato, lo staff di direzione e di gestione, i consulenti scientifici e quant'altro necessario, nel rispetto dei vincoli di budget assegnati dal Gestore della sperimentazione.
4. Il Responsabile amministrativo gestisce la rendicontazione e sottoscrive le relazioni economiche di cui al successivo art.11.

Art. 5

(Verifiche)

1. La realizzazione dei servizi sopra specificati, oggetto della presente convenzione, dovrà essere eseguita dal Gestore della sperimentazione, il quale si deve uniformare alle direttive che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua riterrà di impartire.
2. La reiterata disapplicazione delle direttive della Commissione comporterà, previa diffida da parte del Segretario della Commissione medesima, il recesso dalla convenzione da parte della Agenzia.
3. La Commissione Nazionale per la Formazione Continua si riserva la facoltà di controllare l'anagrafe ECM in qualsiasi momento.

Art. 6

(Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico)

1. Per la corretta esecuzione di quanto previsto nella presente convenzione è istituito con provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali un Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico. Il Comitato è così composto:
 - a) un Presidente ed un componente nominati dal Comitato di Presidenza della Commissione Nazionale per la Formazione Continua;
 - b) il Responsabile del Supporto amministrativo-gestionale, Segretario della Commissione Nazionale per la Formazione Continua;
 - c) due componenti designati dal Direttore Generale dell'Agenzia;
 - d) il Presidente del Co.Ge.A.P.S.;
 - e) quattro membri designati dal Gestore della sperimentazione.
2. Il Presidente nomina il Segretario che avrà, tra l'altro, il compito di redigere il verbale di ogni seduta e di trasmetterlo in visione a tutti i componenti del Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico.
3. Il Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico decide a maggioranza dei componenti; in caso di parità di voto decide il Presidente.
4. Il Comitato ha sede presso l'Agenzia.
5. I componenti del Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute documentate per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo. Il rimborso delle predette somme è a carico del Gestore della sperimentazione.

Art. 7

(Durata)

1. La convenzione ha validità di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di comunicazione, da parte del Gestore della sperimentazione, dell'avvenuto inizio della sperimentazione stessa.
2. Entro detto termine di validità, il Gestore della sperimentazione dovrà assicurare l'attività e la collaborazione descritta nel PIANO OPERATIVO.

Art. 8

(Proroga e Risoluzione Anticipata)

1. Il termine della sperimentazione potrà essere prorogato dall'Agenzia, sentito il Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico, per un periodo di norma non superiore a tre mesi e comunque non oltre sei mesi dalla data di scadenza, su formale, motivata e documentata richiesta inoltrata dal Responsabile scientifico-organizzativo entro 90 giorni antecedenti la data di scadenza naturale della presente convenzione.
2. La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità e d'opportunità, non costituisce motivo di maggiorazione del corrispettivo indicato all'articolo 13.
3. L'Agenzia può riservarsi la facoltà di risolvere, se necessario, la presente convenzione senza che il Gestore della sperimentazione abbia nulla a pretendere oltre gli effettivi documentati costi sostenuti fino al momento della risoluzione del rapporto.
4. E' inteso che, anche in caso di risoluzione del rapporto, i risultati delle attività svolte, anche se parziali, restano di proprietà dell'Agenzia.

Art. 9

(Documentazione Finale)

Entro e non oltre sessanta giorni successivi alla data di scadenza della presente convenzione, ai sensi del precedente art.7, il Gestore della sperimentazione dovrà essere in grado di consegnare i risultati dell'attività svolta all'Agenzia e di mettere a disposizione la relativa documentazione tecnica, compreso un documento illustrativo di tutto il lavoro svolto e di tutto quanto previsto dal PIANO OPERATIVO.

Art. 10

(Proposte Economiche e Tecniche Periodiche)

1. Il Gestore della sperimentazione dovrà trasmettere, prima di ciascun semestre di attività, una Proposta Economica e Tecnica, nell'ambito della quale saranno dettagliatamente descritte le attività e i costi che saranno sostenuti nel semestre di riferimento, nel rispetto dei limiti di tempo e spesa definiti nel successivo art. 14 e nel Piano Operativo.
2. La Proposta dovrà essere sottoscritta dal Presidente del Co.Ge.A.P.S. e potrà essere attuata esclusivamente a seguito dell'accettazione della stessa da parte del Direttore Generale dell'Agenzia, previo parere favorevole del Responsabile del Supporto amministrativo-gestionale, Segretario della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Art. 11

(Relazioni Economiche e Tecniche Periodiche)

1. Il Gestore della sperimentazione dovrà rendicontare all'Agenzia il regolare svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, trasmettendo, con cadenza semestrale - a partire

dalla comunicazione dell'avvenuto inizio della sperimentazione stessa - apposite relazioni economiche che contengano dettagliata indicazione dei costi effettivamente sostenuti e dei risultati conseguiti, unitamente a specifiche relazioni tecniche in riferimento alle attività effettivamente espletate, conformemente alle previsioni contenute nel Piano Operativo e nelle Proposte di cui al precedente art.10.

2. Alla scadenza della convenzione, il Gestore della sperimentazione dovrà trasmettere, oltre alle relazioni economiche e tecniche relative all'ultimo semestre, la relazione finale esplicativa di tutto il lavoro svolto, come indicato al precedente art. 9.

Art. 12

(Penali)

1. Qualora per cause imputabili al Gestore della sperimentazione la consegna all'Agenzia, per la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, di quanto precisato all'articolo 9 avvenga oltre il termine stabilito dallo stesso articolo, od oltre l'eventuale periodo di proroga concesso ai sensi del precedente art. 8, saranno applicate le seguenti penali:
 - fino a 20 gg. di ritardo, la detrazione del 5% sull'importo totale netto;
 - per un ritardo da 21 a 30 gg., la detrazione dell'8% sull'importo totale netto;
 - per un ritardo da 31 a 60 gg., la detrazione dell'11% sull'importo totale netto.
2. Qualora il ritardo nella consegna del prodotto finale fosse superiore a due mesi oltre i termini sopra riportati, l'Agenzia, sentita la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, avrà facoltà di risolvere la presente convenzione, senza che il Gestore della sperimentazione abbia nulla a pretendere per il lavoro compiuto o da consegnare, salvo il rimborso delle spese - comunque decurtate in misura del 30% - effettivamente sostenute e documentate per il lavoro sino a quel punto svolto.

Art. 13

(Corrispettivo)

1. L'importo stabilito per i servizi oggetto della presente convenzione, fino alla cui concorrenza potrà essere erogato il corrispettivo da parte dell'Age.Na.S., è pari ad euro 600.000,00 (seicentomila/00) ridotto a euro 588.000,00 (cinquecentottantomila/00), per effetto del miglioramento del prezzo pari al 2% dell'importo contrattuale dovuto all'esonero del deposito cauzionale definitivo. Tale importo è comprensivo di IVA, al tasso corrente al momento del pagamento, e di ogni e qualsiasi spesa relativa a materiale impiegato, mezzi d'opera, prestazioni e quant'altro si renda necessario ai fini dello svolgimento del piano di lavoro.
2. L'Agenzia è esonerata da qualsiasi responsabilità per questioni che dovessero sorgere tra i soggetti giuridici facenti parte del Consorzio in relazione al pagamento, nonché per le questioni che dovessero sorgere con le risorse utilizzate per la Segreteria Tecnica, indicata nella presente convenzione.
3. Il Gestore della sperimentazione renderà al Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico le attività svolte e i relativi costi sostenuti in proprio tramite dichiarazioni di spesa in cui saranno valorizzati gli apporti in giornate-uomo, uso di mezzi tecnici, di mezzi consumabili, di beni e

servizi destinati allo svolgimento della sperimentazione. Le dichiarazioni di spesa dovranno essere sottoscritte dai rispettivi responsabili delle attività rendicontate.

4. Ai fini della trasmissione degli atti al Comitato di Valutazione per gli adempimenti di cui all'art.15, il Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico esprime un parere in merito al regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

Art. 14

(Pagamento)

1. Il pagamento della somma complessiva di euro 588.000,00 (cinquecentottantomila/00) comprensiva di IVA, verrà disposta mediante versamento della stessa o bonifico bancario, completo di CIG, sul C.C. n. 567233/72, ABI 06230, CAB 03202, CIN T, IBAN IT18T0623003202000056723372, Cassa di risparmio di Parma e Piacenza Ag.1 00192 Roma, via Cola di Rienzo 23/D, intestato al Gestore della sperimentazione con i tempi di seguito stabiliti:
 - a) il 20% dell'importo di euro 588.000,00 sarà erogato alla comunicazione, da parte del Gestore della sperimentazione, dell'avvenuto inizio della sperimentazione stessa;
 - b) le successive quattro rate, pari ciascuna al 20% dell'importo di euro 588.000,00, saranno erogate a cadenza semestrale, previo parere positivo del Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico e del Comitato di Valutazione sulle relazioni di cui all'articolo 11;
2. Il Gestore della sperimentazione dovrà tempestivamente e formalmente indicare al Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico lo stato di avanzamento degli adempimenti assunti mediante le relazioni di cui all'articolo 11; il Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico trasmetterà al Comitato di Valutazione, di cui al successivo articolo 15, la relativa documentazione unitamente al proprio parere entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto completamento dell'adempimento previsto alla scadenza.

Art. 15

(Comitato di Valutazione)

1. Con provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali è istituito un Comitato di Valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nell'ambito del PIANO OPERATIVO allegato alla presente convenzione.
Il Comitato di Valutazione è formato dai seguenti cinque componenti:
 - il Direttore dell'Area Funzionale Risorse umane, Organizzazione e Bilancio dell'Agenzia, in qualità di Presidente;
 - quattro componenti individuati fra il personale in servizio presso l'Agenzia, di cui uno in qualità di segretario.
2. I pagamenti di cui al precedente articolo 14, comma 1, lett. b), sono subordinati al parere positivo che il Comitato di Valutazione dovrà rendere entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della documentazione e del parere da parte del Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico. Di ogni seduta del Comitato di Valutazione è redatto verbale a cura del segretario.

Art. 16

(Procedure di acquisizione chiarimenti)

1. Per il pagamento di ciascuna delle rate di cui all'articolo 14, comma 1, lett. b), il Gestore della sperimentazione dovrà trasmettere al Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico, oltre alle relazioni tecniche di cui all'articolo 11, una relazione economica, curata e firmata dal Responsabile amministrativo, sullo stato di attuazione complessivo della relativa fase, entro e non oltre la scadenza prevista agli articoli 11 e 14.
2. Nel caso in cui le relazioni non consentano al Comitato di comprendere lo stato di avanzamento della sperimentazione e l'effettiva entità delle spese sostenute, il Comitato stesso ha la facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre indagini e verifiche. Le procedure per l'acquisizione di chiarimenti e per eventuali verifiche dovranno concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione scritta al Gestore della sperimentazione.
3. Nel caso permangano contestazioni, il Comitato, tramite il Presidente, sottoporrà alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua le proprie argomentazioni, allegando obbligatoriamente le controdeduzioni prodotte per iscritto dal Gestore della sperimentazione, che è tenuto comunque ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Art. 17

(Modifiche e integrazioni)

1. Durante lo svolgimento della sperimentazione potranno essere apportate modifiche al progetto, tali, comunque, da non stravolgere l'impianto complessivo previsto dal PIANO OPERATIVO allegato al presente accordo. Le variazioni dovranno essere sottoposte all'assenso del Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico con nota motivata a firma del Responsabile scientifico-organizzativo.
2. Nel caso di contestazioni, il Comitato, tramite il Presidente, sottoporrà alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua le proprie argomentazioni, allegando obbligatoriamente le controdeduzioni prodotte per iscritto dal Gestore della sperimentazione, che è tenuto comunque ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione stessa.

Art. 18

(Sospensione del finanziamento)

1. Nel caso in cui il Gestore della sperimentazione non provveda ad inviare le relazioni di cui ai precedenti articoli 11, 14 e 15, l'Agenzia dovrà sospendere l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento verrà disposta anche per mancata o irregolare attuazione della sperimentazione, determinando, in tale caso, la richiesta da parte dell'Agenzia della restituzione delle somme già erogate, previa verifica delle cause che hanno portato alla mancata o irregolare attuazione della sperimentazione meglio descritta nel PIANO OPERATIVO.
2. Nel caso permangano contestazioni, il Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico, tramite il Presidente, sottoporrà alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua le proprie argomentazioni, allegando obbligatoriamente le controdeduzioni prodotte per iscritto dal

Gestore della sperimentazione, che è tenuto comunque ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione stessa ed a provvedere anche all'eventuale restituzione delle somme percepite, entro l'anno contabile successivo alla definizione del procedimento.

Art. 19

(Rendicontazione finale)

1. Per l'erogazione dell'ultima rata corrispondente al 20% dell'importo di euro 588.000,00, di cui al precedente articolo 14, alla data di scadenza, naturale o prorogata, di cui ai precedenti articoli 7 e 8, il Gestore della sperimentazione dovrà inviare, ai fini della rendicontazione finale, al Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico una relazione conclusiva sui risultati conseguiti a firma del Responsabile scientifico-organizzativo.
2. Detta relazione dovrà essere accompagnata dalle schede tecnico-finanziarie relative alla rendicontazione definitiva delle spese sostenute per l'intero progetto, nonché dall'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento complessivo concesso e dovrà essere sottoscritta dal Responsabile scientifico-organizzativo, nonché dal Responsabile amministrativo.
3. Nel caso in cui la relazione non sia considerata esaustiva, il Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico attiverà le procedure di cui al precedente art. 15, che dovranno comunque concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione scritta al Gestore della sperimentazione.
4. Nel caso permangano contestazioni, il Presidente del Comitato sottoporrà alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua le argomentazioni del Comitato allegando obbligatoriamente le controdeduzioni prodotte per iscritto dal Gestore della sperimentazione, che è tenuto comunque ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione.

Art. 20

(Trattamento dei dati)

1. I risultati dell'attività oggetto della presente convenzione potranno essere utilizzati esclusivamente dall'Agenzia, in favore della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, e dal Gestore della sperimentazione per i loro fini istituzionali e per gli usi consentiti dalla legge.
2. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito della presente collaborazione non potranno essere divulgati prima della eventuale autorizzazione da parte della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
3. Per le finalità di cui alla presente convenzione, l'Agenzia autorizza il Gestore della sperimentazione ad accedere alle informazioni ed agli atti in disponibilità alla segreteria della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
4. Eventuali "dati sensibili" dovranno essere trattati in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali".
5. Il Gestore della sperimentazione si impegna a tal fine, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, alla riservatezza su tutte le informazioni ed i dati di cui verrà a conoscenza in forza della presente convenzione.

6. L'Agenzia prende e dà atto, ad ogni conseguente effetto di legge, che le soluzioni progettuali del Gestore della sperimentazione sono tutelate dalla normativa sulla protezione delle opere di ingegno.

Art. 21

(Interessi)

1. Il Gestore della sperimentazione riconosce che la presente convenzione è interamente regolata dalle condizioni odierne sottoscritte e dalle disposizioni della Contabilità Generale dello Stato di cui ai RR.DD. n. 2440 del 18 Novembre 1923 e n. 827 del 23 Maggio 1924 - e successive modificazioni - nonché dal D.Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i.. Le norme del Codice Civile saranno applicate se non in contrasto con quelle appena elencate.
2. In particolare, il Gestore della sperimentazione non potrà chiedere interessi di qualsivoglia natura o entità a causa del trascorrere del tempo dalla data di emissione della fattura a quella di effettiva percezione del credito in conseguenza di adempimenti burocratici di controllo e di accertamento della spesa effettuati dall'Agenzia a norma di legge, regolamento e ordinamento interno, se non nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia (D.Lgs. n.231 del 9 Ottobre 2002).

Art. 22

(Foro competente)

1. Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Roma.
2. Per tutti gli effetti della presente convenzione, il Gestore della sperimentazione elegge domicilio in Piazza Cola di Rienzo 80/A, 00192 Roma.

Art. 23

(Imposta di registro)

1. Le spese di copia, bollo e l'imposta di registro relative alla presente Convenzione sono a carico del Gestore della sperimentazione ai sensi della Legge n. 790 del 27 Dicembre 1975.
2. La ricevuta dell'avvenuto pagamento delle sopra indicate spese sarà consegnata dal Gestore della sperimentazione all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

Art. 24

(Esonero deposito cauzionale)

Il Gestore della sperimentazione è esonerato dal prestare deposito cauzionale definitivo, come previsto dall'art. 54 del R.D. n. 827 del 23 Maggio 1924, avendo apportato al corrispettivo previsto un miglioramento del prezzo del 2% (pari a euro 12.000,00), come previsto dall'articolo 13.

Art. 25
(Norma finale)

1. La presente convenzione è redatta in quattro originali di cui uno per l’Agenzia, uno per il Consorzio e due per l'Ufficio del Registro.
2. La presente convenzione consta di venticinque articoli, redatti in dodici pagine di cui undici interamente scritte e la dodicesima scritta fin qui.

Roma,

Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali

Il Presidente p. t. *
Dott. Giuseppe Zuccatelli

Consorzio Gestione Anagrafica
delle Professioni Sanitarie

Il Presidente *
Dott. Sergio Bovenga

.....

.....

*Firma apposta anche digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.